

Delibera n. 62/99 (adottata l'11 maggio 1999)

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 IN TEMA DI ATTIVITA' DI  
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'11 maggio 1999,

Premesso che:

- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), individui, anche considerando le informazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; inoltre l'articolo 10, comma 2 prevede che, con il medesimo provvedimento, l'Autorità stabilisca le modalità e le procedure per consentire al gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di utenti;
- l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità emani norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocità;
- con la delibera dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 43/99, è stato disposto l'avvio di un'istruttoria conoscitiva in tema di massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il documento proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica" (PROT.AU/99/098);

Ritenuto che:

- ai fini dello svolgimento delle attività preparatorie volte all'acquisizione degli elementi necessari alla formazione del provvedimento di cui in premessa, sia necessario inquadrare l'istruttoria avviata ai sensi della richiamata delibera n. 43/99 nell'ambito di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui in premessa;

- ai fini della previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

Su proposta del Presidente

## **DELIBERA**

Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di attività di importazione ed esportazione dell'energia elettrica;

Di inquadrare l'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della delibera 14 aprile 1999, n. 43/99, in tema di massima capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con l'estero nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente;

Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Pippo Ranci;

Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;

Di attribuire al dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricotà, la responsabilità degli adempimenti di carattere

procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;

Di prevedere che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione di soggetti interessati, e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;

- la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. Alberto Pototschnig e dal dott. Antonio Molteni, nelle loro rispettive posizioni di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire e perché vengano informati, con i mezzi e nei tempi opportuni, le amministrazioni pubbliche e i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.